

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

**L'obbligo scolastico**, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell'art.1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) **concerne evidentemente anche i minori stranieri indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia** (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono quindi iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. (art. 45 del D.P.R. n. 394/99). L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.

E' necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del progresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

### **Permesso di soggiorno e documenti anagrafici**

- **Il permesso di soggiorno:** viene rilasciato direttamente all'alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.
- **I documenti anagrafici:** (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all'autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.
- **I documenti sanitari:** Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d'istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998). E' stato, infatti, di recente chiarito che i dirigenti degli istituti di

istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

### **La formazione del personale della scuola**

- L'educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva, ma una dimensione trasversale, uno sfondo che accomuna tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici. Il pluralismo culturale e la complessità del nostro tempo richiedono necessariamente una continua crescita professionale di tutto il personale della scuola. Diventa, quindi, prioritario il tema della formazione, iniziale e in servizio, e della formazione universitaria dei docenti.
- La Direttiva ministeriale n. 45 del 4 aprile 2005, concernente l'individuazione degli obiettivi formativi prioritari per l'anno scolastico 2005/2006, all'art. 3 prevede interventi formativi per l'integrazione degli alunni stranieri. Un ambito di particolare rilevanza per lo sviluppo professionale dei docenti è relativo alla didattica dell'italiano lingua seconda.
- Per quanto attiene la formazione in servizio del personale della scuola, anche del personale amministrativo che per primo entra in contatto con le famiglie, saranno indispensabili collegamenti con il territorio e con le opportunità offerte anche dalle Università.

### **La valutazione**

- La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.
- Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei
- risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

- Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in
- circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità
- del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.
- Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui
- si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo,
- occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di
- sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

### **L'Orientamento**

- Le istituzioni scolastiche devono assicurare anche agli studenti stranieri un percorso orientativo completo e continuativo affinché possano provvedere in modo adeguato alle proprie scelte scolastiche e lavorative. Tale processo deve avere inizio nella scuola secondaria di primo grado, con il coinvolgimento delle famiglie e la produzione di materiale
- informativo in una pluralità di lingue, con una particolare cura nella spiegazione dei processi di riforma in atto nel sistema dell'istruzione e della formazione.
- Obiettivo di tali pratiche orientative è anche il contenimento del rischio di dispersione o abbandono scolastico degli studenti.

- In relazione a questi obiettivi risultano importanti le anagrafi scolastiche che permettono di tenere in osservazione i percorsi e di adottare le opportune strategie di accompagnamento.

### **Libri di testo, biblioteche, materiali didattici**

- All'interno delle biblioteche scolastiche vanno adottati libri di testo e libri di narrativa per bambini e ragazzi incentrati sui temi del pluralismo culturale e dell'intercultura organizzando scaffali multiculturali. Strumenti preziosi possono essere i libri in lingua originale, bilingui o plurilingui, i testi facilitati, gli strumenti per l'avviamento ai testi e i dizionari nelle diverse lingue, i video e i cd rom multimediali sulle diverse lingue e culture prodotti dall'editoria, dalle stesse istituzioni scolastiche e dalle associazioni degli immigrati, le autobiografie degli immigrati e degli emigrati italiani.
- Di conseguenza sarà necessario un approccio pedagogicamente fondato alla conoscenza delle più qualificate espressioni e conquiste artistiche e scientifiche dei diversi popoli, anche nell'ottica di una valorizzazione delle civiltà e dei valori umani universali.
- Questi approcci e strumenti didattici saranno rivolti alla comunità scolastica e non esclusivamente agli allievi stranieri.

### **Normativa di riferimento**

- Il complesso fenomeno migratorio, che negli ultimi anni ha interessato numerosi Paesi, è stato accompagnato da una ricca legislazione internazionale e nazionale, finalizzata a realizzare forme di convivenza e di integrazione.
- Di seguito si presentano, in modo sintetico, i riferimenti legislativi e i documenti più importanti che, negli ultimi quindici anni, hanno gradualmente definito il tema dell'educazione interculturale.
- Di fronte all'emergenza del fenomeno migratorio, l'educazione interculturale è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli alunni stranieri/immigrati: in particolare, l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d'origine (v. C.M. 8/9/1989, n. 301, "Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio").
- In seguito si afferma il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco arricchimento (v. C.M. 22/7/1990, n. 205, "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale"). In questa Circolare si introduce per la prima volta il concetto di educazione
- interculturale.
- Si individua nell'educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza (v. pronuncia del Consiglio

Nazionale della Pubblica Istruzione del 24/3/1993, "Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola").

- Sempre il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella pronuncia del 15/6/1993, "La tutela delle minoranze linguistiche" considera le "nuove minoranze" di immigrati e le minoranze storiche di cittadini a livello regionale e locale.
- Nel contesto europeo, la dimensione interculturale dell'insegnamento viene sviluppata nel trattato di Maastricht e in altri documenti della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa (v. documento "Il dialogo interculturale e la convivenza democratica", diffuso con C.M. 2/3/1994, n. 73).
- Sempre nella stessa C.M. 2/3/1994 si segnala l'importanza di progettualità efficaci in termini di strategie, risorse, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari e di una cultura di rete tra scuole e territorio.
- Infine nella stessa C.M. si descrive la società globale, in quanto società umana ravvicinata e interagente, come "società multiculturale" e si colloca la dimensione mondiale dell'insegnamento nel quadro dell'educazione interculturale. Così è utile richiamare la sottolineatura, contenuta nella legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36, sul
- valore formativo delle differenze linguistiche e culturali: *"Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti*
- *interculturali di ampliamento dell'offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio"*.
- Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*, riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in vigore in materia, con la stessa Legge n. 40/98, ponendo, anche in questo caso, particolare attenzione sugli aspetti organizzativi della scuola, sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull'integrazione sociale. Tali principi, unitamente al diritto all'istruzione, sono garantiti nei confronti dei minori stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica, così come espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*.
- La legge 30 luglio 2002, n.182, cosiddetta Bossi-Fini, non ha modificato le procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola.
- La C.M. n. 155/2001 è finalizzata al sostegno del personale impegnato nelle scuole a forte processo immigratorio; la C.M. n. 160/2001 è finalizzata all'attivazione dei corsi di lingua per cittadini extracomunitari, adulti e minori.
- Nel C.C.N.L. del comparto scuola 2002/2005 (art. 9), sono previste misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, già attivate a seguito delle Circolari ministeriali n. 40 del 6 aprile 2004, n. 41 del 24 marzo 2005 e n. 91 del 21 dicembre 2005.

